



Comune di Fonte Nuova
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO

PASSI CARRABILI

Approvato con D.C.C. n. 26 del 10/06/2019

INDICE

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 FONDAMENTI NORMATIVI

ART. 3 DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE E DI ACCESSO

ART. 4 DISTANZE DALLE INTERSEZIONI

ART. 5 REGIME AUTORIZZATORIO

ART. 6 COMPETENZA AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE

ART. 8 RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 CONSEGNA DEL CARTELLO E ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

ART. 10 RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

ART. 11 STRADE PRIVATE APERTE AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 12 DIMENSIONI E DISTANZE DEI PASSI CARRABILI

ART. 13 CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 14 DISSUASORI DI SOSTA

ART. 15 PASSI CARRABILI ESISTENTI

ART. 16 MODIFICHE AI PASSI CARRABILI GIA' AUTORIZZATI

ART. 17 PASSI CARRABILI TEMPORANEI

ART. 18 SANZIONI E REVOCA

ART. 19 RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

ART. 20 SUBENTRO ALL'AUTORIZZAZIONE

ART. 21 NORME DI RINVIO

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi accessi e passi carrabili, nonché la regolarizzazione di quelli preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

Fondamenti normativi

- Disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e *s.m.i.* “Nuovo Codice della Strada” e relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e *s.m.i.*;

- Disposizioni in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche dettate dal D.Lgs. n. 446/1997, dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dal “Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 01/04/2008 e successivi aggiornamenti.

Art. 3

Definizione di passo carrabile e di accesso

1. Si definiscono accessi, le immissioni, dalla proprietà privata sulle strade od aree aperte all'uso pubblico, di larghezza inferiore o uguale a ml. 1,50 o che pur superiore a tale larghezza, sia per caratteristiche costruttive sia per la destinazione degli ambienti serviti (es. accessi a esercizi pubblici ecc.) non consentono il transito con veicoli.
2. Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade od aree aperte all'uso pubblico che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.
3. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:
 - A. Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale e da modifiche realizzate mediante l'installazione di dissuasori o elementi delimitanti i percorsi pedonali.
 - B. Passi carrabili privi di manufatto a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).

4. Nella zona immediatamente antistante i passi carrabili autorizzati, vige il divieto di sosta, evidenziato con l'apposito segnale di cui all'art. 120, figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 4

Distanze dalle intersezioni

1. Nei centri abitati il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile, che sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In assenza del ciglio stradale, dovrà essere presa in considerazione l'intersezione dei prolungamenti ideali degli elementi fisici che individuano il margine della carreggiata.
2. E' possibile derogare la distanza di cui al comma 1, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/92) o per i passi carrabili da regolarizz. Tale distanza non potrà essere comunque inferiore a mt 5,00.
3. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione.

Art. 5

Regime autorizzatorio

1. La formazione di nuovi passi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Sulle strade di proprietà comunale o di altri Enti ricadenti all'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92, o private aperte al pubblico transito, l'apertura di nuovi passi carrabili e le trasformazioni o variazioni di quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.
3. Per le strade di proprietà di altri Enti ricadenti fuori dal centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dell'Ente proprietario della strada cui dovranno essere inoltrate le relative richieste.
4. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non già autorizzati, dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata, oltre che nel rispetto del presente Regolamento, anche in osservanza della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e con particolare riferimento all'art. 46 del relativo Regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 6

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione è il Comando di Polizia Locale che vi provvede, ottenuto il relativo parere nel rispetto della disciplina edilizio-urbanistica e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada per le strade non comunali comprese nel centro abitato.
2. Il Comando di Polizia Locale esercita la funzione di controllo attribuita dal Codice della Strada curando inoltre l'approvvigionamento e la consegna dei cartelli.

Art. 7

Presentazione della domanda al Comune

1. Le domande di istituzione di un passo carrabile, debitamente motivate, devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica, e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria (come da Delibera del Commissario Prefettizio del 27.12.2001 n. 7) la cui entità ammonta complessivamente ad € 172,76 di cui € 57,59 per i diritti di istruttoria ed € 115,17 per le richieste di sopralluogo. Si ricorda, inoltre, che sulle istanze presentate dai cittadini per ottenere un provvedimento autorizzativo di passo carrabile (sia di nuova istituzione che in via di regolarizzazione) è dovuta, fin dall'origine, l'imposta di bollo a norma del D.P.R. n. 642/1972. All'imposta di bollo è assoggettato anche l'atto autorizzativo. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, con il modello approvato da parte del Comando di Polizia Locale.
2. Nel caso di passi carrabili aventi le caratteristiche previste dall' art. 44, comma 4, del D. lgs. n. 507/1993, vale a dire che per la loro realizzazione necessitano di lavori finalizzati ad una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, qualora gli stessi vengano effettuati dall'interessato mediante impresa di propria fiducia, quest'ultima dovrà essere opportunamente individuata sul modello di istanza, onde fornire all'Amministrazione assicurazione che il lavoro venga eseguito da soggetti qualificati. Parimenti, in detto modello, dovrà farsi menzione del nominativo del Direttore dei Lavori e della relativa accettazione dell'incarico. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche nel caso in cui l'interessato si avvalga invece, sempre a proprie spese e mediante diretto e specifico rapporto contrattuale, dell'impresa appaltatrice della manutenzione stradale. La realizzazione di un passo carrabile dovrà avvenire nel rispetto delle particolari prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo stabilite nel provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune, a tutela della viabilità, del bene pubblico e dell'ambiente, nonché del decoro dei luoghi. Tra queste, sia per le nuove realizzazioni che per la regolarizzazione di passi carrabili, dovrà prevedersi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, l'obbligo per l'interessato di eliminare le barriere architettoniche eventualmente presenti nelle aree oggetto d'intervento.
3. Ai sensi dell'art. 27 commi 3 e 9 del Codice della Strada l'Amministrazione pone a carico del richiedente il versamento di un deposito cauzionale per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al Titolo II dello stesso. L'Amministrazione si rivarrà sul deposito di cui sopra in caso di eventuali penali e di spese non rimborsate dall'interessato. Tale onere, che potrà essere

soddisfatto anche a mezzo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, garantisce l'Amministrazione riguardo ad eventuali danni a beni comunali o ad essenze arbustive, assicurando il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni, nonché eventuali spese di ripristino, in analogia a quanto previsto dal Regolamento scavi stradali. L'ammontare della cauzione è fissata nella misura del 10% dell'importo presunto per i lavori per i quali viene richiesta l'autorizzazione calcolato sulla base della vigente tariffa regionale dei prezzi per le opere pubbliche.

4. Nell'ipotesi in cui per la realizzazione del passo carrabile sia necessario effettuare anche lavori edilizi sulla proprietà privata, contestualmente alla presentazione della domanda di passo carrabile, dovrà essere presentata relativa istanza edilizia secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 380/01 e s.m.i. (permesso a costruire o S.C.I.A.).

5. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o su quello soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.

6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione, l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativi, il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

Art. 8

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove (sono rinnovabili alla loro scadenza).

2. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato. Il termine dei 60 gg. In presenza di lavori su proprietà pubblica o privata, il termine di cui sopra viene sospeso in attesa della comunicazione di fine lavori.

3. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo con le modalità previste ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90.

5. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

6. Sarà cura del Servizio di Polizia Locale trasmettere al Servizio Tributi e al soggetto concessionario del servizio riscossioni, copia delle autorizzazioni rilasciate per gli adempimenti relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93, ai sensi del vigente Regolamento C.O.S.A.P.

Art. 9

Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente

1. Il passo carrabile deve essere individuato mediante l'apposito segnale, fornito dal Servizio Polizia Locale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e l'apposizione del cartello segnaletico è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento. Per il segnale consegnato dovrà essere corrisposta la somma dovuta quale rimborso spese da determinare mediante atto deliberativo della Giunta Comunale.

2. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità.

3. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo eventualmente manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera.

4. Il titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 10

Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

2. Presso l'Ufficio di Polizia Locale è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.

Art. 11

Strade private aperte al pubblico transito

1. I passi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 12

Dimensioni dei passi carrabili

1. L'ampiezza massima di un passo carrabile non potrà essere superiore a m. 6,00 salvo deroghe per comprovate esigenze, e dovrà essere delimitato mediante elementi fisici di tipo verticale.

2. Per tutti i passi carrabili, l'area privata servita deve avere una superficie idonea per consentire l'entrata e l'uscita in sicurezza dei mezzi, al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti deboli.

3. Per nuovi passi carrabili, la distanza dal più vicino passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,00 salvo deroghe per particolari condizioni dei lotti ai quali accedere caratterizzate da esigue dimensioni del fronte stradale nonché particolari condizioni di esiguo traffico veicolare.

Art. 13

Caratteristiche tecniche

1. L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso (considerare sempre lo spazio di arresto di un autocarro su strada bagnata che risulta: ml. 8,68 a 30 Km/h; ml. 15,43 a 40 Km/h; ml. 24,11 a 50 Km/h; ml. 47,26 a 70 Km/h; ml. 78,13 a 90 Km/h);
2. Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata. La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All'arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sfondo o comunque con traffico estremamente limitato;
4. L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (sono quindi escluse le vetrine e gli sporti dei negozi od i vani scale);
5. La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile;
6. L'accesso carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili;
7. La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali;
8. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali tali, e sempre mantenuti in modo, da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada ed a operare sotto la sorveglianza dello stesso;
10. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote;
11. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e ricostruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.
12. Qualora le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile da autorizzare siano impossibilitate a causa della ridotta dimensione trasversale della carreggiata stradale e per la presenza di autoveicoli in sosta sul lato opposto al passo carrabile in oggetto, è possibile richiedere la modifica della regolamentazione della sosta per il solo tratto che ne impedisca l'effettiva manovrabilità. La modifica prevede l'apposizione di adeguata segnaletica stradale orizzontale (area di interdizione del traffico a raso detta anche zebratura) e verticale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla manutenzione di tale segnaletica sono da imputarsi a carico del titolare del passo carrabile. Oltre al pagamento COSAP per il passo carrabile, sarà altresì dovuto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per l'ulteriore superficie interessata dalla segnaletica.

Art. 14

Dissuasori di sosta

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

a) dissuasori fisici della sosta (fittoni) nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

1) su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

2) Sulla sede stradale in linea con alberi ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tal caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione;

b) Segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebratura), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

Art. 15

Passi Carrabili esistenti

1. I proprietari di immobili con passaggi già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e comunque, rispondenti ai requisiti di passo o accesso carrabile e non ancora autorizzati, devono procedere alla loro regolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda da inviare al Comando di Polizia Locale.

2. Sono soggetti alla regolarizzazione d'ufficio con le modalità di cui al precedente comma, i passi carrabili e gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (01/01/1993) per i quali era già stato acquisito un titolo edilizio, senza che sia stata rilasciata però alcuna autorizzazione.

3. La domanda di regolarizzazione dovrà essere inoltrata su apposita modulistica del Comando di Polizia Locale, corredata della documentazione redatta nelle forme di cui al DPR. n. 445/2000 che dimostri il titolo abilitativo (Concessione Edilizia, Permesso di Costruire, Condono Edilizio etc.).

4. Il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dei competenti organi, può prevedere distanze inferiori a quelle fissate all'art. 46 comma 2 lettera a del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22 comma 2 del Codice della Strada, accertata da parte dell'ente e a condizione che nel caso non sia possibile l'arretramento del passo o accesso, questo sia dotato di sistema di apertura automatica.

5. L'Amministrazione comunale si riserva di respingere l'istanza di regolarizzazione per motivi di interesse pubblico con apposito provvedimento adottato previo parere degli Uffici interessati, ciascuno per le proprie competenze.

6. Il mancato accoglimento della domanda di regolarizzazione comporta l'applicazione dell'art. 18 comma 2 del presente Regolamento.

7. Tutti gli accessi e passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, soggetti alla procedura di regolarizzazione, saranno assoggettati alla tassa a partire dalla medesima data se regolarizzati nei termini di cui al presente articolo.

8. Il mancato adeguamento nei termini previsti alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione dell'art. 18 comma 2 del presente Regolamento.

Art. 16

Modifiche ai passi carrabili già autorizzati

1. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova costruzione.

Art. 17

Passi carrabili temporanei

1. Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri e simili), previa acquisizione delle autorizzazioni di competenza.
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 18

Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 19

Rinuncia al passo carrabile

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.

Art. 20

Subentro nell'autorizzazione

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'apertura del passo carrabile.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di Regolamento applicabili in materia, con particolare riferimento agli artt. 22-26-27-39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92 ed agli artt. 46-120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.

2. Si richiamano inoltre le disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativo Regolamento comunale vigente.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.